



Messaggio Municipale

Proponente il nuovo
Regolamento comunale sulla
videosorveglianza pubblica

Numero	Data	Risoluzione Municipale
10/2023	28 agosto 2023	519/2023

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza pubblica.

A. ASPETTI INTRODUTTIVI

La Sezione degli enti locali, con circolare no. 8/2014 del 10.07.2014 aveva informato tutti i Comuni sull'obbligatorietà di dotarsi di un Regolamento comunale (base legale formale) per l'implementazione della videosorveglianza sul territorio comunale.

Il Consiglio comunale di Bissone, nella sua seduta del 30.04.2014, aveva risolto l'approvazione del Messaggio Municipale no. 3/2014 concernente l'adozione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del territorio giurisdizionale del Comune di Bissone allo scopo di sostenere il Municipio nell'esercizio delle sue funzioni di polizia locale.

In seguito ai numerosi cambiamenti avvenuti nelle legislazioni federale e cantonale, la Sezione degli enti locali, in collaborazione con l'incaricato cantonale per la protezione dei dati, ha emanato la circolare no. 2/2019 del 08.02.2019, la quale invitava i Comuni in caso di modifica del Regolamento specifico, a voler adottare il nuovo modello di normativa cantonale.

La Sezione degli enti locali, tramite una nuova circolare no. 6/2020 del 28.04.2020, è ritornata sul tema della videosorveglianza, specificando ai Comuni l'aggiornamento del modello cantonale a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie di sorveglianza e di controllo del cittadino.

Il Municipio, come indicato nel P2023 (pagina 16) ha previsto l'aggiornamento delle regole sulla videosorveglianza, allo scopo di adattare la base legale comunale al modello cantonale, proponendo una videosorveglianza dell'areale scolastico allo scopo di prevenire atti di vandalismo.

Dopo l'approvazione del nuovo Regolamento sarà inoltre elaborata una richiesta di credito al Legislativo per aggiornare e potenziare gli impianti di videosorveglianza, dove saranno valutati dei nuovi punti di videosorveglianza, ad esempio la Piazza Francesco Borromini, il Posteggio USTRA, il Posteggio San Carpofo e il punto raccolta rifiuti Collina 3. L'Amministrazione comunale si sta già occupando di elaborare un rapporto tecnico sul tema. Per l'anno 2023 è stato inoltre attivato, come previsto dal P2023, un credito d'investimento in delega al cto. 111.5060.000 per risolvere alcune problematiche tecniche (telecamere rotte, immagini di qualità insufficiente, ecc).

Il Municipio ha inoltre ottenuto l'autorizzazione cantonale no. 2.008.0639 per il mantenimento di un impianto per la videosorveglianza comunale sulle strade cantonali per svolgere le funzioni di polizia locale.

Considerato quanto sopra, il presente Messaggio non propone l'aggiornamento dell'attuale Regolamento in vigore, bensì l'approvazione di un nuovo Regolamento sulla base del modello cantonale opportunamente adattato, al fine di mantenere in vigore una base legale che ha dato prova di essere utile e necessaria al Municipio per gli scopi previsti dalla Legge e che sia pure rispettosa dei tanti cambiamenti avvenuti nell'ordinamento giuridico superiore.

B. OBBLIGO DI UNA BASE LEGALE

La videosorveglianza implica un'elaborazione sistematica di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 e 4 LPDP). I dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una **base legale di rango formale** (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, tra l'altro, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata della conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Il Comune può legiferare in materia di videosorveglianza entro i limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi (art. 16 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino), in particolare per l'esercizio delle funzioni di polizia locale indicati dall'art. 107 LOC.

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati ha messo a disposizione un modello di Regolamento al quale i Comuni possono prendere spunto per orientarsi nell'emanazione delle loro normative sulla videosorveglianza. Il Municipio ha approfittato di questa occasione ed ha elaborato il nuovo Regolamento comunale che vi è sottoposto per esame e adozione.

C. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1 - campo di applicazione

a) Area videosorvegliata

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è limitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune come le strade, le piazze, i piazzali e le aree scolastiche, i parcheggi pubblici, le fontane, i monumenti, i parchi, i giardini pubblici, gli ecocentri, i cimiteri, le foreste e i pascoli, nonché i beni privati sui quali gli organi di cui alla presente norma hanno potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato). Sono invece beni amministrativi ai sensi del presente Regolamento in particolare gli edifici e le infrastrutture dell'amministrazione comunale, delle aziende pubbliche o parastatali e degli istituti scolastici.

b) Organo responsabile della videosorveglianza

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza, esso è costituito dal Municipio o da suoi mandatari. Può essere mandatario del Comune anche una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Municipio in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo (per esempio, società private di sorveglianza).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere.

Le seguenti forme di videosorveglianza e controlli da parte della Polizia comunale non sono attualmente disciplinate dal diritto, pertanto non è possibile farne uso:

- identificazione di targhe veicoli per il contrasto e il sanzionamento di violazioni di norme comunali sul divieto di traffico in determinate aree del demanio pubblico comunale (combinati artt. 9b e 25 LPol)
- videosorveglianza mobile tramite bodycam e le dashcam (artt. 9c e 25 LPol)
- riconoscimento facciale, profilazione di movimenti e altre forme invasive di videosorveglianza e controllo

Art. 2 - definizioni

a) Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce ed i turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica destinata alla diminuzione della criminalità.

La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. L'analisi delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito, tramite la puntuale osservazione delle immagini registrate. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale). La videosorveglianza dissuasiva si applica anche nella sorveglianza del personale ai sensi dell'art. 71 ROD.

b) Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza la loro registrazione delle immagini, anche se non ne viene esclusa la facoltà.

c) Videosorveglianza invasiva

La videosorveglianza invasiva è l'attività di vigilare, con un campo di visione circoscritto, in tempo reale, in chiaro, di norma a lungo termine, con o senza registrazione d'immagini, le entrate a beni o a strutture amministrative pubbliche, per la gestione degli accessi di persone, di veicoli o per la logistica.

A livello comunale, vi fa parte anche la lettura targhe di veicoli limitata alla gestione di barriere e dissuasori per l'accesso e l'uscita da posteggi, autosili o simili, ad esclusione della lettura targhe per il controllo del traffico su strade a traffico limitato, che sarà oggetto della LPol.

Art. 3 - scopo della videosorveglianza

Gli scopi della videosorveglianza nella proposta di Regolamento consistono principalmente nel supporto del Municipio o della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale in base all'art. 107 LOC. Le misure di sorveglianza devono perciò rientrare nel compito del mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico o della logistica. È pertanto esclusa dal campo di applicazione del presente Regolamento la videosorveglianza pubblica secondo il diritto della polizia. È altresì esclusa la videosorveglianza per la garanzia della sicurezza o della salute personale di utenti in ambito sanitario o in strutture di riposo, come pure la videosorveglianza per altri scopi che esulano dal mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico o della logistica secondo l'art. 107 LOC.

Art. 4 - principi della videosorveglianza

Cpv. 1: Principio della trasparenza

L'informazione sulla presenza dell'impianto, sull'organo responsabile e sulle basi legali va adeguatamente e chiaramente garantita sul posto, attraverso apposita segnaletica idealmente presso ogni apparecchio di videosorveglianza.

Per quanto riguarda la videosorveglianza degli edifici e dei piazzali scolastici, essa va inoltre presentata agli allievi e/o ai loro rappresentanti legali in modo adeguato, trasparente, dettagliato e completo, in particolare per quanto riguarda gli scopi, i luoghi, le tempistiche e le modalità operative (videosorveglianza dissuasiva). L'informazione agli allievi deve avvenire già per la sola presenza dell'impianto, e quindi indipendentemente dall'estensione, o meno, della videosorveglianza agli orari ed ai periodi scolastici.

Cpv. 2: Principio di proporzionalità

È importante sottolineare innanzitutto che non è sufficiente giustificare la videosorveglianza unicamente invocando, in modo generale, la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico, oppure richiamando, da parte dell'autorità competente, un aumento della sensazione di sicurezza grazie alla videosorveglianza, così come non è sufficiente invocare i risultati repressivi della videosorveglianza o la riduzione dei costi per il mantenimento della sicurezza. Non basta, quindi, che la videosorveglianza sia adeguata allo scopo.

Un rischio generale e astratto non è, perciò, sufficiente e, sebbene non sia necessario che sussista un pericolo concreto, è perlomeno necessario che sia data una situazione di pericolo oggettivamente motivabile, ad esempio un punto cruciale di criminalità. Non rientra, ad esempio, in tali fattispecie la videosorveglianza di determinati gruppi di persone al solo fine di sorvegliarle o emarginarle in qualche maniera, senza che sia dato un punto cruciale di criminalità.

Sempre secondo il principio della proporzionalità, la videosorveglianza pubblica va riservata alla prevenzione e al perseguimento di reati più gravi, ad esclusione delle semplici contravvenzioni di ordine amministrativo. In questo senso, la videosorveglianza intesa al controllo dell'osservanza di regole comportamentali minori (ad esempio il divieto di littering) è critica dal punto di vista della proporzionalità, tanto più che una tale giustificazione può presentare il potenziale rischio di monitoraggio onnipotente del demanio pubblico.

Sproporzionata è, poi, la videosorveglianza pubblica i cui scopi possono essere pienamente raggiunti anche con l'ausilio di misure meno incisive nei diritti delle persone, ma altrettanto efficaci dal punto di vista della sicurezza.

L'analisi d'immagini in tempo reale o di registrazioni di dati alla ricerca di possibili reati, in assenza di un sospetto concreto, rispettivamente la raccolta preventiva di dati, senza che vi sia un chiaro e concreto scopo di elaborazione è sproporzionata.

La sorveglianza pubblica deve essere proporzionata anche da un punto di vista temporale. Così, per esempio, la videosorveglianza diurna di una piazza o di un giardino pubblico non si giustifica, di principio, se i problemi di sicurezza si presentano unicamente in orario notturno. Non è necessaria neppure la videosorveglianza durante tutto l'anno di una piazza o via, se i concreti problemi di sicurezza si pongono unicamente in determinate occasioni o eventi.

Stesso discorso, di principio, per la portata territoriale della videosorveglianza: quest'ultima deve essere definita e delimitata al perimetro di bene pubblico di uso comune effettivamente interessato da problematiche di sicurezza e altri beni tutelati vanno schermati con filtri della privacy.

Gli impianti di videosorveglianza e i programmi informatici ivi correlati vanno configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano d'identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Così, in attuazione del principio di proporzionalità, gli impianti di videosorveglianza pubblica vanno configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Il principio della proporzionalità si applica anche alla cerchia di personale abilitato alla videosorveglianza, che va limitato al minimo necessario, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza dei dati o per il loro abuso, nonché disciplinato da regole sui diritti di accesso.

Per quanto riguarda specificatamente la videosorveglianza dell'edificio e del piazzale scolastico, l'organo responsabile deve valutare se essa sia effettivamente necessaria, tenuto conto della natura e della gravità degli eventi a monte della sorveglianza. Facendo ciò, deve valutare se non esistano misure altrettanto efficaci, ma meno invasive dei diritti, per raggiungere lo scopo perseguito (sussidiarietà della videosorveglianza). Deve inoltre valutare se sia garantito un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la violazione delle libertà individuali e dei diritti di personalità (in particolare, del diritto alla privacy e della libertà di movimento) delle persone interessate e in particolare degli allievi, che ne può conseguire.

Il littering, ad esempio, non costituisce un reato previsto dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente perseguibile secondo norme materiali e procedurali di diritto penale, ma unicamente una contravvenzione d'ordine. Ne consegue che, per contrastare il fenomeno del littering, la videosorveglianza è di principio sproporzionata.

Ritenute le sue potenzialità d'invasione dei diritti del cittadino, la videosorveglianza deve essere, infatti, preposta alla prevenzione e alla repressione dei soli reati di natura penale. Anche per quanto riguarda la prevenzione e la repressione di altri eventi di ordine pubblico e di sicurezza, quali il disturbo della quiete pubblica e l'abbandono di bottiglie rotte sul sedime scolastico, la necessità della videosorveglianza è quantomeno dubbia e l'organo responsabile deve considerare anche approcci alternativi alla sola dissuasione e repressione tramite videosorveglianza, quali ad esempio le campagne didattiche e di sensibilizzazione sul fenomeno del littering, accompagnate da mirati interventi di polizia in loco. In ogni caso, qualora la videosorveglianza dovesse risultare giustificata da eventi di sicurezza e ordine pubblici di una certa gravità, va valutata l'opportunità e l'efficacia del monitoraggio – comunque sempre unicamente in modalità dissuasiva - dei soli punti nevralgici, a esclusione di quelle parti dell'area scolastica che non hanno mai presentato delle criticità dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblici, e dei soli orari e periodi extra-scolastici.

Anche, e a maggior ragione qualora, per comprovati motivi di sicurezza e ordine pubblico, la sorveglianza dovesse eccezionalmente rendersi necessaria durante orari e periodi scolastici, essa va attuata nei soli punti critici (ad esempio, parcheggio biciclette), con l'esclusione di altre parti del piazzale scolastico, il quale è, per definizione, destinato al libero svago degli alunni.

In definitiva, secondo il principio della proporzionalità, va attentamente valutata l'idoneità e la necessità di ogni misura di sorveglianza pubblica, tenendo conto delle circostanze concrete e adottando, se del caso, il tipo di sorveglianza – dissuasiva, osservativa o invasiva – più consono alle reali necessità. In ogni caso, la sorveglianza pubblica deve essere sussidiaria rispetto ad altre misure, altrettanto efficaci ma meno incisive nei diritti delle persone interessate. Poiché i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico possono variare nel tempo, ogni misura di sorveglianza va periodicamente rivalutata nella sua proporzionalità.

Cpv. 3: Principio della finalità

Il principio della finalità implica che la videosorveglianza e le immagini raccolte non possono essere abusate per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento. Rimane riservata la collaborazione tra polizie, per scopi che esulano dal presente Regolamento, sulla base di specifiche ed esplicite normative di assistenza amministrativa.

Cpv. 4: Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Tra le misure di sicurezza da implementare in ambito di videosorveglianza figurano, in particolare:

- l'autenticazione personalizzata a due fattori disponibile unicamente al personale autorizzato, con configurazione qualificata del tempo di validità, lunghezza, composizione e non ripetibilità;
- la crittografia end-to-end;
- il backup di sicurezza;
- gli impedimenti fisici di intrusione nei Data Center;
- gli impianti ridondanti per prevenire l'interruzione di servizio;
- la giornalizzazione degli accessi per la ricostruzione di eventi o responsabilità legate all'abuso dei dati;
- le certificazioni (in particolare, ISO 27001);
- il Networking isolato da altre reti (specialmente da internet pubblico);
- le configurazioni adeguate dei Firewalls;
- il regolare aggiornamento delle misure di sicurezza.

Art. 5 - trasmissione di dati a terzi

Cpv. 1:

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatari. Rimane in particolare riservata la trasmissione di dati tra differenti organi di polizia sulla base di specifiche ed esplicite norme di assistenza amministrativa.

Cpv. 2:

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

Art. 6 - conservazione, anonimizzazione e distruzione dei dati

Cpv. 1:

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza. Una durata di conservazione troppo lunga aumenta il rischio di uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura. In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti. Nel concreto si propongono 10 giorni come limite massimo di tempo per la conservazione delle immagini, al fine di permettere al personale incaricato dal Municipio di raccogliere i dati e agire secondo Regolamento. Il limite di tempo di conservazione delle immagini è previsto che venga fissato dal Municipio tramite Ordinanza, permettendo all'Esecutivo d'introdurre delle distinzioni secondo la tipologia di videosorveglianza.

Cpv. 2:

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

Art. 7 - organo responsabile

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di modalità di sorveglianza, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione. Il Municipio può emanare in un'Ordinanza d'esecuzione per disciplinare quanto previsto dal Regolamento.

Art. 8 Integrazione con altre reti di videosorveglianza

Ai fini di garantire un servizio di videosorveglianza efficiente ed efficace quest'ultimo può essere fornito anche attraverso la sua integrazione in un'altra rete di un Comune o di un ente maggiormente specializzato.

La maggiore efficienza ed efficacia deve essere misurata sicuramente in termini di costi, ma anche in termini di possibilità di accedere alle informazioni senza difficoltà, attraverso una tecnologia utilizzabile facilmente, che garantisca al contempo la massima sicurezza degli accessi e della conservazione dei dati.

L'integrazione implica una collaborazione con un altro Comune o con un altro ente e deve essere giustificata dalla maggiore efficienza ed efficacia nei termini indicati in precedenza. Questo deve avvenire attraverso un'apposita convenzione che definisca chiaramente i termini della collaborazione in tutti i suoi aspetti, nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'art. 193a LOC (convenzione che sottostà all'approvazione del competente organo legislativo).

Sottolineiamo che l'integrazione può anche essere solo parziale e, se del caso, dovrà essere giustificata da specifici obiettivi.

L'integrazione all'interno di una rete di un Comune e/o di un ente di maggiormente specializzato non modifica l'organo responsabile e le sue responsabilità. Questo significa, in altri termini, che il Municipio resterà, in ogni caso, l'organo responsabile della videosorveglianza.

Art. 9 – videosorveglianza nel sedime scolastico

Questa disposizione riprende quanto previsto dal nuovo progetto di Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica in fase di esame parlamentare (art. 11 cpv. 3 LViSo).

Art. 10 – norma finale, entrata in vigore

Si tratta delle disposizioni amministrative di abrogazione e di entrata in vigore dopo la ratifica cantonale.

D. CONCLUSIONI

Il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza si rende necessario per fornire una base legale aggiornata e adeguata alle circolari della Sezione degli enti locali, inoltre permette al Comune di disporre dello strumento della videosorveglianza in modo corretto e legale, al passo con i cambiamenti normativi intervenuti negli ultimi anni.

Per scrupolo, abbiamo richiesto informazioni alla Sezione degli enti locali sull'opportunità di presentare questo Messaggio, tenuto conto del pendente messaggio governativo sul nuovo progetto di Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica. Nonostante sia in corso l'esame di questo nuovo disegno di Legge, la Sezione degli enti locali non ha ravvisato motivi per interrompere la procedura comunale di adeguamento del Regolamento, considerato che eventuali adattamenti potranno essere elaborati in futuro.


E. DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto e richiamato l'art. 9 cpv. 1 lett. a) ROC, invitiamo il Consiglio comunale a voler


risolvere:

1. è adottato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza pubblica allegato al presente Messaggio
2. l'entrata in vigore avviene con la ratifica cantonale a norma dell'art. 190 LOC
3. il Municipio è incaricato del seguito della procedura

Con ogni ossequio.

Il Sindaco: 
Andrea Incerti

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario: 
Ivan Monaco



Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):
(x) Commissione della Legislazione

Allegati:

- progetto di Regolamento comunale sulla videosorveglianza pubblica
- circolare SEL no. 6/2020 del 28.04.2020

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA

del x dicembre 2023

Il Consiglio comunale di Bissonne

visti:

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino;
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 107 e 186 LOC;
- l'art. 6 LPDP;

risolve:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bissonne eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il cpv. 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizioni a) videosorveglianza dissuasiva

1. Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
2. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
3. L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) videosorveglianza osservativa

4. Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
5. La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c) videosorveglianza invasiva

6. Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:
 - a) l'accesso a beni amministrativi od a strutture pubbliche, oppure
 - b) la logistica.
7. La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

Art. 4 Principi

1. Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.
2. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 5**Trasmissione di dati a terzi**

1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 6**Conservazione, anonimizzazione e distruzione dei dati**

1. Il Municipio, tramite Ordinanza, fissa la durata di conservazione delle videoregistrazioni fino ad un massimo di 10 giorni per ogni tipologia di videosorveglianza (dissuasiva, osservativa e/o invasiva), decorsi i quali le registrazioni vengono distrutte.
2. Rimane riservata la conservazione da parte del Municipio di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 7**Organo responsabile**

1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento. Definisce, in particolare, lo scopo della videosorveglianza, la tipologia di strumenti di videosorveglianza da utilizzare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, la durata di conservazione dei dati, i diritti di accesso ai dati e le misure di sicurezza, segnatamente quelle di carattere tecnico e organizzativo per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato.
3. Il Municipio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 8**Integrazione con altre reti di videosorveglianza**

Ai fini di garantire un servizio di videosorveglianza comunale efficiente ed efficace, in termini di costi, gestione, tecnologia e sicurezza, lo stesso può essere fornito anche tramite la sua integrazione totale o solo parziale all'interno della rete di un Comune e/o di un ente terzo maggiormente specializzato, a mezzo di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 193a LOC. L'integrazione all'interno di una rete di un Comune e/o di un ente terzo maggiormente specializzato non modifica l'organo responsabile e le sue responsabilità.

Art. 9**Videosorveglianza nel sedime scolastico**

In caso di videosorveglianza del sedime scolastico, gli allievi e/o i loro rappresentanti legali devono essere informati in modo adeguato, trasparente e completo anche sulle tempistiche, sui luoghi e sulle modalità della videosorveglianza.

Art. 10**Norma finale, entrata in vigore**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del territorio giurisdizionale del Comune di Bissone del 30 aprile 2014.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
X

Il Segretario:
Ivan Monaco

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del X dicembre 2023.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il X dicembre 2023 e il X febbraio 2024.
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. X del X.

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

C. Biasca/G. Costa

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11
carla.biasca@ti.ch

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

Tramite portale AC

Bellinzona
28 aprile 2020



Ns. riferimento
CB/GC

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20200428-6

Aggiornamento modello Regolamento videosorveglianza sul sito dell'Incaricato della protezione dei dati

Signore e signori Sindaco e Municipali,

con questa circolare vi informiamo su quanto segue, in collaborazione con l'Incaricato della protezione dei dati.

Alcuni Comuni stanno valutando - e in parte già usano - nuove tecnologie di sorveglianza e di controllo del cittadino. Si tratta in particolare dell'inseguimento e del tracciamento di movimenti e comportamenti, del riconoscimento facciale, della videosorveglianza mobile tramite Bodycam e Dashcam e dell'identificazione di targhe di veicoli.

I dati raccolti tramite queste nuove applicazioni possono facilmente essere interfacciati con dati personali elaborati in altre banche dati; sono così creati i presupposti per l'elaborazione di estesi profili della personalità.

Queste applicazioni implicano elaborazioni di dati che sollevano questioni di ordine legale e costituzionale, attualmente non ancora del tutto chiarite a livello di legge cantonale e federale.

Ciò posto, tenuto conto dell'art. 6 cpv. 3 LPDP, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati **ha proceduto ad un aggiornamento del regolamento standard (articoli 2 e 4 - vedi allegato) sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale proposto ai Comuni, definendo e delimitando i tipi e le modalità di videosorveglianza ritenuti attualmente leciti a livello comunale.**

Potete trovare il modello di regolamento aggiornato, unitamente alle relative spiegazioni, sul sito dell'Incaricato <https://www4.ti.ch/can/sqcds/pd/temi/videosorveglianza>.

L'Incaricato è a disposizione per eventuali ragguagli sul tema.

Segnaliamo che gli articoli suggeriti saranno norme di riferimento fino a promulgazione di eventuali norme cantonali in materia. Sono pertanto riservate ulteriori modifiche del regolamento standard a quel momento.


Cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:


M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca


L'INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

G. Costa


Allegati:

- articoli 2 e 4 Modello standard Regolamento videosorveglianza

Copia p.c. a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Allegato

Nuovi articoli 2 e 4 Modello Regolamento videosorveglianza

art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

⁴ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

⁵ La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.